



PARERE MOTIVATO
n. 208 del 20 Dicembre 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante n. 17 al Piano degli Interventi. Integrazioni al Rapporto Ambientale Preliminare a seguito del Parere n.192 del 6 Dicembre 2018. Comune di Camposampiero (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 20 dicembre 2018 come da nota di convocazione in data 19 dicembre 2018 prot. n.516519;

PRESO ATTO CHE con parere n. 192 del 6 dicembre 2018, la Commissione Regionale VAS aveva ritenuto di chiedere che il Rapporto Ambientale Preliminare, "relativo alla *Variante al Piano degli Interventi n. 17 del comune di Camposampiero*", dovesse essere integrato per le variazioni individuate come: *Variazione 3 – APP2, Variazione 5 – R169, Variazione 55 – R501 ed infine Variazione 59 –APP1*, non risultando possibile escludere potenziali effetti significativi sulle matrici ambientali considerate e mutate a livello territoriale comunale. Dovevano essere, inoltre, indicate le puntuali localizzazioni delle variazioni proposte, con stato vigente e di variante, nonché prodotti tutti gli elaborati richiamati e le NTO di riferimento, con eventuale documento comparativo del repertorio normativo.

ESAMINATA la documentazione integrativa presentata con nota prot. n. 0029570/18 del 17.12.2018 assunta al prot. reg. al n. 513899 del 17.12.18;

PRESO ATTO della dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni con valenza ambientale;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:


- Parere n.407502 dell'8.10.18 del Genio Civile di Padova;
- Parere n.106914 del 13.11.18 assunto al prot. reg. al n.460054 del 13.11.18 di ARPAV;
- Parere n.190768 del 21.11.18 assunto al prot. reg. al n.478638 del 23.11.18 dell'ULSS6,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 195/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE la Variante n. 17/2018 al Piano degli Interventi del Comune di Camposampiero riguarda:

la trasposizione cartografica che comunque come precisato nel RAP *"non comporta variazioni di contenuto al Piano vigente, ma solo un aggiornamento della sua rappresentazione cartografica"*;
la nuova disciplina delle aree *"non pianificate"*, che sono state suddivise in tre categorie così riassunte: aree non pianificate che sono diventate tali alla decorrenza di "cinque anni dall'entrata in vigore del piano che le ha disciplinate. La decorrenza è intervenuta a partire dal giorno 07/06/2014; aree non pianificate *"di modestissime porzioni di terreno spesso marginali e poco significative"*. La ripianificazione delle aree di trasformazione decadute è stata accompagnata da una puntuale attività di consultazione e di confronto con i proprietari delle aree al fine di sollecitare e favorire la definizione delle previsioni urbanistiche attraverso la sottoscrizione di accordi pubblico privato di cui all'art. 6, LR n. 11/2004.



Il Valutatore nel RAP dichiara che *“In generale si è operato, sulla base di una dettagliata analisi del contesto urbanistico e sulla base dell’esito delle attività di consultazione dei proprietari, attraverso la sostanziale reiterazione senza modifiche della pianificazione previgente. In qualche caso sono state apportate modeste modifiche tese a soddisfare le richieste di singoli proprietari, verificando nel contempo che le modifiche non possano pregiudicare l’attuabilità delle previsioni stesse, anche per stralci funzionali.”*

Accordi di pianificazione per le nuove aree di trasformazione. Si tratta di proposte di accordo ai sensi dell’art. 6 della LR n° 11/2004, identificati nel RAP come variazione n. 59 e variazione n. 3. *Abrogazione di piani urbanistici attuativi decaduti ed attribuzione della normativa per interventi in diretta attuazione del PI.*

Varianti verdi o assimilabili. La variante ha previsto, su specifica richiesta dei proprietari delle aree, la riclassificazione ai sensi dell’art. 7, LR n. 4/2015. Nel RAP il Valutatore dichiara che, *“La variante, in qualche caso, non ha comportato una vera e propria riclassificazione da area edificabile ad area agricola, ma semplicemente lo stralcio di capacità edificatoria mantenendo la medesima destinazione di zona prevista dal PI vigente”*. Si precisa comunque che tali varianti verdi o “assimilabili” non sono oggetto della presente valutazione.

Variazioni puntuali. Nel RAP emerge che, *“La variante al PI in esame prevede alcune modifiche puntuali, riferite a delimitati ambiti territoriali, predisposte prevalentemente sulla base delle richieste dei proprietari delle aree o sulla base di segnalazioni degli uffici comunali, finalizzate all’eliminazione di errori o di incongruenze riscontrate nel Piano vigente.”*

Nella documentazione integrativa del 17.12.18 sono stati trasmessi gli allegati citati nel RAP, nonché le puntuali localizzazioni degli ambiti oggetto di trasformazione; sono state fornite le puntuali localizzazioni delle variazioni proposte, con stato vigente e di variante, nonché prodotti tutti gli elaborati richiamati e le NTO di riferimento che hanno indicato le modalità attuative relativamente alle trasformazioni. La documentazione integrativa richiama la *“Tabella 9”*, che identifica l’oggetto di valutazione della presente variante, per cui costituiscono oggetto di valutazione solamente le sotto elencate variazioni precisamente: Variazione 3, Variazione 5, Variazione 55 e Variazione 59.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 20 Dicembre 2018 dalla quale emerge che ai fini della sostenibilità ambientale solamente: *Variazione 3 – APP2, Variazione 5 – R169, Variazione 55 – R501 e infine Variazione 59 –APP1*, sono oggetto della presente valutazione, ritiene che la *“Variante al Piano degli Interventi n. 17 del comune di Camposampiero”*, relativamente variazioni individuate come: Variazione 3 – APP2, Variazione 5 – R169, Variazione 55 – R501 ed infine Variazione 59 – APP1, non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente.

In fase di attuazione, dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e nella documentazione integrativa trasmessa in data 17.12.18, e con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VInCA n. 195/2018.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L’art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013




PREMESSO

che la sostenibilità ambientale della "Variante al Piano degli Interventi n. 17 del comune di Camposampiero", riguarda solamente: *Variazione 3 – APP2, Variazione 5 – R169, Variazione 55 – R501* e infine *Variazione 59 – APP1*

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la "Variante n. 17 al Piano degli Interventi del Comune di Camposampiero", relativamente variazioni individuate come: *Variazione 3 – APP2, Variazione 5 – R169, Variazione 55 – R501* ed infine *Variazione 59 – APP1*, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e nella documentazione integrativa trasmessa in data 17.12.18
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - D. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Camposampiero, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
 - prescrivendo:
 - 1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Spiranthes aestivalis, Gladiolus palustris, Euphrasia marchesettii, Austropotamobius italicus, Lycaena dispar, Lampetra zanandreae, Barbus plebejus, Protochondrostoma genei, Chondrostoma soetta, Cobitis bilineata, Sabanejewia larvata, Salmo marmoratus, Cottus gobio, Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis,*



- Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Phalacrocorax pygmeus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Egretta garzetta, Pernis apivorus, Falco peregrinus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Calandrella brachydactyla, Lanius collurio, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Plecotus auritus, Muscardinus avellanarius;*
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
 4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Camposampiero, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
- riconoscendo qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto."



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 6 pagine